



TRIBUNALE DI RAGUSA

Presidenza

Prot. n 2128

Ragusa 01.06.2023

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
Al Presidente del Consiglio Notarile

Oggetto : Predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179 ter Disp.
Att. c.p.c - Linee Guida

Il 18 maggio u.s si è insediato il Comitato per la formazione e vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. C.P.C costituito con decreto n. 12/2023 dal Presidente del Tribunale.

Il Comitato nella seduta di insediamento ha approvato il regolamento, che si allega, oltre alle seguenti Linee guida

1- apertura dei termini per il primo popolamento dell'elenco dei custodi e dei professionisti delegati.

Al riguardo, tenuto conto, che allo stato l'iscrizione appare all'evidenza riservata ai soli professionisti in possesso del requisito di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art. 179 ter d.a. al c.p.c. - e cioè l'aver svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione - siccome i requisiti di cui alle lett. b) il conseguimento del titolo di avvocato specialista e c) l'aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione non sono stati al momento conseguiti da un significativo numero di aspiranti, appare



TRIBUNALE DI RAGUSA

Presidenza

opportuno mantenere l'attuale elenco degli iscritti sin quando non sarà sostituito dal nuovo e comunque non oltre le deliberazioni sulle nuove iscrizioni che saranno assunte alla prossima seduta del Comitato.

Detta opzione, a parere del Comitato, consentirà ai Giudici delle esecuzioni l'applicazione del criterio della rotazione degli incarichi evitando che le nomine si concentrino sui pochi professionisti allo stato in possesso del requisito per iscriversi, evitando, peraltro, la limitazione delle nomine degli altri professionisti che pure avendo maturando un'apprezzabile esperienza (si pensi al professionista delegato che non goda del requisito dei dieci incarichi, ma che ha curato gli adempimenti di vendita in diverse procedure esecutive "plurilotto") non possano presentare domanda di iscrizione.

Per tali ragioni il Comitato ritiene

- di tenere aperti i termini di iscrizione per tutto il triennio (semestralmente il Comitato provvederà alla delibazione delle domande di iscrizione), ma il triennio avrà pari durata per tutti gli iscritti sicché il professionista che abbia conseguito l'iscrizione nell'ultimo anno di vigenza del triennio alla scadenza dovrà comunque presentare domanda di conferma per il triennio successivo. In quest'ultimo caso, il professionista richiedente la conferma all'iscrizione per il triennio successivo dovrà conseguire i crediti richiesti dal comma 7, lett. b) dell'art. 179 ter d.a. al c.p.c. in misura proporzionale al periodo di iscrizione maturato nel precedente elenco (per esemplificare, il professionista che si sia iscritto per un anno coincidente con l'ultimo anno di vigenza del triennio, dovrà dimostrare di avere maturato almeno venti crediti, $60/3 = 20$);
- di applicare il regime del c.d. "doppio binario" e cioè di mantenere l'elenco in uso con la possibilità che i giudici dell'esecuzione affidino l'incarico di custode e delegato alla vendita ai professionisti che siano iscritti nell'uno oppure nell'altro elenco con mantenimento del primo elenco



TRIBUNALE DI RAGUSA

Presidenza

che verrà dismesso a seguito della riscontrata operatività degli altri requisiti di cui alle lett. b) e c) della ricordata disposizione (art. 179 *ter* d.a. al c.p.c.) e comunque all'esito della prossima seduta del Comitato prevista per l'ammissione all'elenco dei professionisti istanti;

- che ciascun Ordine curerà la raccolta delle domande di iscrizione dei professionisti che hanno una specifica competenza tecnica nella materia, sono di condotta morale specchiata, siano iscritti nel rispettivo Ordine locale di appartenenza (al riguardo, il requisito della residenza può ritenersi sussistente anche se il professionista abbia il domicilio nel territorio del circondario. In tal senso cfr: l'art. 16 della L. 526 del 1999 così dispone: *"Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza"* le quali saranno istruite dai Componenti dell'Ordine interessato e rimesse al Comitato, ove corredate della documentazione necessaria, al Comitato per la deliberazione);

- che le domande potranno essere presentate compilando il modulo qui allegato (allegato n. 1 e ss.);

- di fissare i seguenti criteri ai fini della valutazione delle domande di iscrizione nell'elenco ex art. 179 *ter*, comma 5, lett. a), disp. Att. C.p.c.:

1) avere svolto nel quinquennio precedente (da calcolarsi a ritroso dall'entrata in vigore dell'art. 179 *ter* d.a. c.p.c. e cioè dal 01.3.23) non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

2) si considerano incarichi svolti nel quinquennio anche quelli conferiti precedentemente al quinquennio ma pendenti e definiti nel periodo in questione. Non si considereranno gli incarichi conferiti ma non ancora definiti alla data di entrata in vigore della riforma salvo che, per le



TRIBUNALE DI RAGUSA

Presidenza

procedure “plurilotto”, il professionista delegato abbia provveduto, prima dell’entrata in vigore dell’art. 179 ter d.a. al c.p.c., agli adempimenti di pubblicazione dell’avviso, aggiudicazione, trasferimento e riparto parziale del ricavato di almeno un lotto;

3) ai fini della prova del requisito in commento, i dieci incarichi dovranno contemplare lo svolgimento di tutte le attività tipiche delegate al professionista delegato e contemplate, ai fini della liquidazione, dal D.M. 227/2015 (Gazz. Uff., 24 febbraio 2015, n. 45) ove si distingue tra: a) fase redazione e pubblicazione dell’avviso di vendita; b) aggiudicazione; c) trasferimento; d) distribuzione. In caso di chiusura anticipata della procedura esecutiva la delega sarà considerata ai fini dell’iscrizione se per almeno uno dei lotti (nel caso di procedura “plurilotto”) il professionista delegato abbia svolto e concluso le quattro fasi sopra descritte;

4) si considerano sia gli incarichi svolti presso il Tribunale di Ragusa sia presso altri Tribunali;

5) si considerano, oltre agli incarichi di delegato alle vendite conferiti in seno a procedure esecutive, anche quelli conferiti in procedure divisionali, nonché, previa verifica del Comitato circa l’equipollenza degli adempimenti eseguiti, quelli svolti nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento (r.d. n. 267/1942; l. n. 3/2012 e d.lgs n. 14/2019);

quanto ai requisiti sub b e c), comma 5, art. 179 ter c.p.c. si rinvia alla disciplina di legge e, in particolare, sul requisito sub c) il comitato dispone:

- che sia prodotto l’attestato di partecipazione con profitto al corso o alla scuola in questione con la documentazione relativa al programma, numero di ore e docenti) onde consentire al Comitato la verifica del rispetto della natura di alta formazione del corso medesimo anche alla luce delle “Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento



TRIBUNALE DI RAGUSA

Presidenza

di cui all'art. 179 ter disp. Att. C.p.c. emanate dalla Scuola superiore della Magistratura in data 7.4.23;

Il Comitato è convocato per il 14.12.2023 per la valutazione delle domande di iscrizione (primo popolamento) pervenute a mezzo gli ordini professionali 30 giorni prima della riunione .

Si allegano :

Regolamento

Modulo di domanda